

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013 (Pres. est., G. Servetti)

ALIMENTI – EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI IN VIA D'URGENZA – ART. 700 C.P.C. – APPLICAZIONE – ESCLUSIONE – ART. 446 C.C.

In materia di prestazioni alimentari ex art. 433 e ss. c.c., non è pertinente il richiamo all'art. 700 c.p.c., in quanto trova elettiva applicazione il disposto normativo di cui all'art. 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale. Infatti, il provvedimento presidenziale ex art. 446 c.c. concreta una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all'art. 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale;

ALIMENTI – EROGAZIONE DEGLI ALIMENTI ANTE CAUSAM – ART. 446 C.C. – INAMMISSIBILITÀ – STRUMENTALITÀ DELLA MISURA AL GIUDIZIO DI MERITO “PENDENTE” - SUSSISTE

E' inammissibile la domanda intesa ad ottenere il provvedimento presidenziale ex art. 446 c.c. al di fuori di un giudizio di merito pendente per l'accertamento del diritto alla prestazione alimentare, in quanto la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell'ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato per evitare che nelle more dell'emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando. Infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell'alimentando “in corso di causa”, non avendo carattere cautelare in senso proprio

RICORSO MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE – DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ EX OFFICIO – PREVIA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NECESSITÀ – ESCLUSIONE – DECISIONE DE PLANO

Dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile (nel caso di specie: artt. 446 c.c., 700 c.p.c.) è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E' conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano.

Il Presidente

Letto il ricorso depositato da ...P ... in data 29 marzo 2013;

premesso che con tale ricorso, qualificato come proposto ai sensi degli artt. 446 c.c. e 669 bis e ss. c.p.c., l'istante ha chiesto disporsi la condanna del di lui padre X e della moglie legalmente separata Y al versamento in suo favore – quale *assegno provvisorio a titolo di alimenti* – dell'importo mensile ritenuto di giustizia, a decorrere dalla data di deposito del ricorso medesimo;

premesso che il ricorrente ha invocato, in ragione dell'asserita urgenza, l'emanazione del provvedimento nelle forme *inaudita altera parte*, con ciò all'evidenza richiamandosi alla disciplina del c.d. cautelare uniforme;

premesso che non è pertinente il richiamo all'art. 700 c.p.c., in quanto in materia di prestazioni alimentari ex art. 433 e ss. c.c. trova elettiva applicazione il disposto normativo

di cui all'art. 446 c.c., trattandosi di disposizione speciale che in quanto tale inibisce il ricorso alla fattispecie di carattere generale e, così, residuale;
premesse che, peraltro e alla stregua stessa della narrativa del ricorso, è incontroverso il richiamo all'art. 446 cod. civ. così come incontroversa è la deduzione, quale suo presupposto, di uno stato di bisogno integratosi in capo al ricorrente tale da renderlo a suo dire legittimato a proporre un'azione per alimenti, ai sensi degli artt. 433 e ss. cod. civ.;

premesse che il ricorrente risulta avere inteso qualificare l'assegno provvisorio di cui all'art. 446 c.c. come ascrivibile alla categoria dei provvedimenti cautelari, nella specie *ante causam*, rispetto al quale resterebbe applicabile la disciplina del c.d. procedimento cautelare uniforme;
rilevato che, per contro, è incontroverso sia in dottrina che in giurisprudenza che il provvedimento presidenziale qui invocato concreti una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all'art. 700 c.p.c. e ne esclude qualsivoglia possibilità di assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale;
ritenuto che ragioni riconducibili al dato letterale della norma ed al suo collocamento sistematico nel quadro legislativo di riferimento depongono per l'inammissibilità della domanda intesa a conseguire la condanna del preteso obbligato alimentare, da individuarsi tra i soggetti indicati dagli artt. 433 e ss. c.c., al di fuori di un giudizio di merito pendente per l'accertamento del diritto alla prestazione alimentare, di guisa che la tutela anticipatoria può realizzarsi solo nell'ambito di un procedimento a cognizione ordinaria già instaurato e, così, solo per evitare che nelle more dell'emanazione della sentenza di merito possano essere pregiudicati i diritti essenziali del soggetto alimentando;
ritenuto che, infatti, la natura del provvedimento ex art. 446 c.c. deve essere intesa come funzionale a tutelare le esigenze dell'alimentando "in corso di causa", non avendo carattere cautelare in senso proprio (cfr. Cass. n. 1040 del 16.03.1977);
ritenuto che è stata di conseguenza persino affermata (Trib. Cassino, 23 gennaio 2001) la giuridica inesistenza, in quanto emessa in carenza di potere in capo all'organo giurisdizionale, dell'ordinanza del presidente del tribunale con la quale, in assenza di un giudizio ordinario diretto alla determinazione dell'assegno alimentare definitivo, venga determinata in via provvisoria la misura dell'obbligo alimentare dedotto come sussistente;
ritenuto che non ricorrono ragioni di diritto per discostarsi dal riferito consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, di guisa che la domanda qui proposta non potrà che essere stimata radicalmente inammissibile;
ritenuto che tali esposte ragioni di diritto rendono superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle richiamate assorbenti considerazioni in rito,

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da P ex art. 446 c.c.

Così deciso in Milano, addì 2 aprile 2013.

Si comunichi.

Il presidente rel.

Depositata il 3 aprile 2013